

## DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),  
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

## COMITATO EDITORIALE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo),  
Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Marco Urbano SPERANDIO  
(Roma Tre)

## COMITATO SCIENTIFICO

Francesco AMARELLI (Napoli Federico II), Francesco ARCARIA (Catania),  
Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna), Mariagrazia BIANCHINI (Genova),  
Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel  
CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianonio COSTABILE (Reggio Calabria), Victor  
CRESCENZI (Urbino), Lucio DE GIOVANNI (Napoli Federico II), Lietta DE  
SALVO (Messina), María Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo  
FASCIONE (Roma Tre), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo  
FUSCO (Macerata), Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Stefano  
GIGLIO (Perugia), Peter GRÖSCHLER (Mainz), Carlo LANZA (Università della  
Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio LICANDRO  
(Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo  
LORENZI (Perugia), Andrea LOVATO (Bari), Francesco Maria LUCREZI  
(Salerno), Marialuisa NAVARRA (Perugia), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo  
PEPPE (Roma Tre), Salvatore PULIATTI (Parma), Boudewijn SIRKS (Oxford),  
Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all'opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell'anonimato di autore e valutatori.



Francesco Amarelli

*nihil dulcius est, bene quam munita tenere  
edita doctrina sapientum templa serena*

(LUCR. II.7-8)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA  
ROMANISTICA  
COSTANTINIANA

XXV

LA COSTRUZIONE DEL TESTO  
GIURIDICO TARDOANTICO

CULTURE, LINGUAGGI,  
PERCORSI ARGOMENTATIVI E STILISTICI  
IN ONORE DI FRANCESCO AMARELLI



 ali&no  
EDITTRICE

*Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra*

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono  
tematiche del Convegno 2021  
dell'Accademia Romanistica Costantiniana  
organizzato in collaborazione con  
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV

La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici

in onore di Francesco Amarelli

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2023

pp. 688; 24 cm

ISBN 978-88-6254-292-0

ISSN 1973-8293

---

© 2023 by Università degli Studi di Perugia

[www.alienoeditrice.net](http://www.alienoeditrice.net)

[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

ANDREA LOVATO  
*Università di Bari*

## STRATEGIE ARGOMENTATIVE IN TESTI GIURIDICI DI EPOCA TARDA

Nelle pagine che seguono intendo occuparmi di uno dei profili discussi nel corso del XXV Convegno della Costantiniana, tenutosi a fine settembre 2021, significativamente intitolato “*La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici*”. In particolare, il punto che qui interessa concerne l’uso, in epoca tarda, delle strategie argomentative, anche di matrice retorica, nella stesura di testi giuridici. Non si tratta di un procedimento meramente tecnico. Al legislatore di ogni epoca, alle prese con il problema della ‘costruzione’ di un precetto avente forza normativa, l’esperienza non si presenta come un insieme di fatti collegati da relazioni causali, dialettiche ecc., bensì si articola necessariamente in una serie di proposizioni finalizzate ad esprimere un ‘dover essere’, un valore da imporre quale modello di condotta<sup>1</sup>.

Pur se caratterizzato per sua natura dalla cogenza, tale modello ha bisogno, perlomeno in taluni casi, di essere razionalmente giustificato. Nel senso più ampio dell’espressione, e con riferimento al variegato universo delle argomentazioni giuridiche, si parla oggi di ‘pretesa di correttezza’ quale elemento costitutivo degli enunciati normativi<sup>2</sup>.

Se è possibile condividere questa premessa, si deve supporre che anche al legislatore tardo-antico non fossero indifferenti le tecniche di

<sup>1</sup> Cfr. U. SCARPELLI, *L’etica senza verità*, Bologna 1982, 187.

<sup>2</sup> Cfr. per tutti R. ALEXI, *Teoria dell’argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica*, a cura di M. LA TORRE, Milano 1998, 101 ss., 171 ss. (ed. orig. *Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung*, Frankfurt a.M. 1978).

formulazione della legge. Come suggerisce Jean-Michel Carrié, i testi legislativi del tardo impero potrebbero essere analizzati «...secondo il metodo basato sulla teoria semiotica dell'enunciazione»<sup>1</sup>.

In tale prospettiva, l'analisi di alcune testimonianze si rivela fruttuosa sul piano della comunicazione linguistica<sup>2</sup>. In primo luogo, è interessante osservare come il registro comunicativo dell'epoca si differenzi da quello attuale. L'enunciazione del legislatore avveniva in prima persona, diversamente da quanto si verifica nelle legislazioni odierne, caratterizzate dalla impersonalità<sup>3</sup>: espressione di visuali politico-giuridiche (e del relativo *modus operandi*) fra loro assai distanti. In secondo luogo, com'è noto, in epoca tardo-imperiale gli estensori delle leggi erano funzionari non di rado esperti di diritto, ma in più – ed è quanto qui interessa – dovevano possedere conoscenze di natura non solo giuridica ma anche retorica, in quanto ritenuta essenziale per la redazione del testo normativo. Seppure con qualche modernizzazione, potremmo definire questi esperti come 'burocrati' ai quali era affidato il compito di tradurre in legge la volontà dell'imperatore; e come ciò avvenisse è oggetto di studio nell'odierna ricerca storico-giuridica.

Uno dei presupposti metodologici degli studi in tale direzione sta nell'impossibilità di separare argomentazione e lessico. Quest'ultimo non ha un valore neutrale; al contrario, di frequente è esso stesso argomentazione, nella misura in cui l'impiego di determinate parole può condurre a un risultato piuttosto che ad un altro, veicolare una soluzione piuttosto che un'altra. È necessario rimarcare come un testo giuridico non possa e non debba mai essere visto nella mera funzione precettiva, bensì nell'interezza della sua dimensione, comprendente il percorso

<sup>1</sup> J.-M. CARRIÉ, *Intervento*, in *Quaderni di lavoro ARC*, 16, *Verso il XXV Convegno. Prospettive di ricerca sulla tarda antichità. Tavola Rotonda (Spello, 30-31 ottobre 2020)*, Materiali di discussione raccolti da M.L. BICCARI, Perugia 2021, 83.

<sup>2</sup> E anche su quello della simbologia a volte presente in testi giuridici. Interessante la riflessione formulata da G. PURPURA, *Il linguaggio precettivo delle immagini e il cd. missorium di Teodosio*, in *AUPA*, 59, 2016, 87: «Si può rimanere colpiti dalla musicalità di un linguaggio, ma se non se ne conosce il significato la nostra impressione resta superficiale e senza alcuna possibilità di comprensione. In una situazione simile ci troviamo dinanzi a molte delle immagini antiche, che si esprimevano attraverso un linguaggio di segni convenzionali, di gesti in codice, di dettagli allusivi, di metafore. Se noi non riusciamo a decodificare i segni, ricostruendone la storia nel tempo, quelle immagini saranno per sempre destinate a restare senza voce».

<sup>3</sup> Così J.-M. CARRIÉ, *Intervento*, in *Quaderni di lavoro*, 16 cit., 83.

argomentativo compiuto per giungere a statuire una data disciplina. Occorre, in altre parole, penetrare nel testo: condivido, a tal proposito, una lapidaria ma splendida osservazione formulata da un'epistemologa di origine francese, Hélène Metzger:

«Qui bisogna che io parli a titolo personale, perché voi forse avete delle doti che invece a me mancano; confesso di non essere in grado di capire un testo se non cogliendolo dall'interno, se non interpretandolo un po'»<sup>4</sup>.

«Cogliere un testo dall'interno»: un'espressione non banale, ma carica di suggestioni metodologiche per lo scienziato che, qualunque sia l'ambito delle sue ricerche, decida di affrontare un problema scientifico attraverso analisi centrate su fatti concreti, su testimonianze di vicende ed eventi; in una parola, su ciò che per gli antichisti è costituito dalle fonti<sup>5</sup>. Questo profilo metodologico è centrale nel pensiero della Metzger. Lo si potrebbe condensare nel significativo titolo di un altro saggio della studiosa: *Lo storico delle scienze deve o non deve farsi il contemporaneo degli studiosi di cui parla?*<sup>6</sup> Un interrogativo che, con le debite differenze, riguarda pure gli sterminati territori del diritto antico.

Agli estensori del testo normativo dovette porsi il problema di supportare il precetto da introdurre con argomentazioni adeguate. L'affermazione di Cicerone, per cui il discorso doveva adeguarsi non solo alla verità ma anche alla sensibilità dell'uditorio (...*non ad veritatem solum, sed etiam ad opiniones eorum qui audiunt, accomodan-*

<sup>4</sup> H. METZGER, comunicazione del 27 aprile 1937 al Centre de Synthèses di Parigi, ora in *Il metodo filosofico nella storia delle scienze. Testi 1914-1939 e lettere raccolti da Gad Freudenthal*, a cura di M. CASTELLANA, trad. di A. COLLETTA, Manduria 2009, 94 (ed. orig. *La Méthode philosophique en histoire des sciences. Textes 1914-1939*, a cura di G. FREUDENTHAL, Paris 1987). La studiosa di origine ebraica, deceduta ad Auschwitz nel 1944, è nota per le sue ricerche in ambito storico-epistemologico e di filosofia della scienza, con particolare riguardo alla cristallografia e alla chimica.

<sup>5</sup> Sul 'mestiere' dello storico nell'interpretazione delle fonti sono esemplari e sempre attuali le pagine di A. MOMIGLIANO, *Le regole del giuoco nello studio della storia antica*, in *Sesto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, I, Roma 1980, 13-21 = *Itinerari di lettura per un corso di diritto romano*, a cura di A. LOVATO, Bari 2011<sup>2</sup>, 153-161.

<sup>6</sup> H. METZGER, comunicazione del 18 gennaio 1933 al Centre de Synthèses di Parigi, ora in *Il metodo filosofico* cit., 57.

*da est oratio*<sup>7</sup>), lungi dal costituire una finalità esclusiva dell'oratoria, lambì, con i necessari adattamenti, la sfera della produzione giuridica in epoca tarda. Il fatto che l'imperatore fosse unica e suprema fonte della legge non escludeva l'esigenza di rafforzare la statuizione con motivazioni specifiche. I mezzi impiegati a tal fine non appaiono riconducibili ad una tipologia rigida e tantomeno unica. È sufficiente far cenno a qualche esempio.

In una costituzione giustiniana del 531 *l'incipit* è costituito dalla breve illustrazione delle circostanze fattuali che giustificano l'intervento normativo.

C. 7.47.1 pr.: Imp. Iustinianus A. Iohanni PP. Cum pro eo quod interest dubitationes antiquae in infinitum productae sunt, melius nobis visum est huiusmodi prolixitatem prout possibile est in angustum coartare.

Con la proposizione causale di apertura si individua la causa dell'innovazione legislativa nelle anomalie della prassi giudiziaria, consistenti nelle *dubitationes antiquae* concernenti il computo del danno risarcibile, mentre con la proposizione reggente si enuncia la decisa volontà imperiale di stroncarle. Da notare l'espressione *in infinitum productae sunt*: si potrebbe pensare – ricorrendo alle note categorie formulate da Heinrich Lausberg, pur se decontestualizzate dal naturale ambito della dialettica processuale – ad un'amplificazione accrescitiva partigiana<sup>8</sup>, diretta ad ottenere quel che viene comunemente chiamato «effetto di straniamento»<sup>9</sup>, con il fine di creare o ampliare il consenso tra i sudditi sui contenuti della nuova statuizione.

<sup>7</sup> CIC., *Part. Or.* 25.90. Sul brano v. T. GIARO, *Römische Rechtswahrheiten. Ein Gedankenexperiment*, Frankfurt a.M. 2007, 108, e T. ALBALADEJO, *Sobre la posición comunicativa del receptor del discurso retórico*, in *Estudios de Literatura*, 19, 1994, 12. Il punto rilevante è l'esigenza di adeguarsi alle caratteristiche del destinatario, al fine del buon esito comunicativo del discorso retorico. Secondo A. BELLodi ANSALONI, *L'arte dell'avvocato, actor veritatis. Studi di retorica e deontologia forense*, Bologna 2016, 229, il tono della frase ciceroniana sarebbe quello di una «enunciazione programmatica». Più in generale v. ora N. DONADIO, *Ragionamento giuridico e argomentazione retorica in Cicerone*, in *Tecniche e strategie difensive nel processo civile tra storia e attualità*, a cura di N. DONADIO-A. MANIACI, Milano 2020, 29-108.

<sup>8</sup> Cfr. H. LAUSBERG, *Elementi di retorica*, trad. di L. RITTER SANTINI, Bologna 1969, 54 (ed. orig. *Elemente der literarischen Rhetorik*, München 1949, 1967<sup>2</sup>).

<sup>9</sup> Cfr. H. LAUSBERG, *Elementi di retorica* cit., 60 ss.



Nel paragrafo successivo la tecnica impiegata appare la medesima. Si giustifica l'innovazione criticando l'elaborazione di pensiero sviluppata nei secoli precedenti intorno all'applicazione dell'*id quod interest*<sup>10</sup>.

C. 7.47.1.1: Sancimus itaque in omnibus casibus, qui certam habent quantitatem vel naturam, veluti in venditionibus et locationibus et omnibus contractibus, hoc quod interest dupli quantitatem minime excedere: in aliis autem casibus, qui incerti esse videntur, iudices, qui causas dirimendas suscipiunt, per suam subtilitatem requirere, ut, quod re vera inducitur damnum, hoc reddatur et non ex quibusdam machinationibus et immodicis perversionibus in circuitus inextricabiles redigatur, ne, dum in infinitum computatio reducitur, pro sua impossibilitate cadat, cum scimus esse naturae congruum eas tantummodo poenas exigi, quae cum competenti moderatione proferuntur vel a legibus certo fine conclusae statuuntur. D. k. Sept. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestae VV.CC. (a. 531).

Giustiniano si sforza di porre in rilievo, sia con riguardo ai casi *qui certam habent quantitatem vel naturam*, sia per quelli definiti *incerti*, la farraginosità delle elucubrazioni dei giudici, i cui ragionamenti, tesi alla determinazione del danno da risarcire, vengono bollati come derivanti «da macchinazioni e smisurate perversioni» (*ex quibusdam machinationibus et immodicis perversionibus*), per cadere infine *in circuitus inextricabiles*. Tuttavia, come autorevolmente rilevato in dottri-

<sup>10</sup> Sulle possibili finalità della costituzione v. da ultimo A. LOVATO, 'Pretium' e 'quanti ea res est' nei giuristi: rapporto fra il prezzo di mercato e il calcolo giuridico, in *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, a cura di E. LOCASCIO-D. MANTOVANI, Pavia 2018, 690; v. anche D.A. CENTOLA, *Le sofferenze morali nella visione giuridica romana*, Napoli 2011, 190 s., 196 ss. Pagine classiche sull'argomento sono quelle di D. MEDICUS, *Id quod interest. Studien zum römischen Recht des Schadenersatzes*, Köln-Graz 1962, 88 ss., 288 ss., e di F.M. DE ROBERTIS, *La responsabilità contrattuale nel sistema della grande Compilazione*, 1, Bari 1982, 128 s. Un problema specifico in tema di computo del danno risarcibile è quello *ex affectu*, probabilmente presente ai commissari giustiniani e annoverato tra i casi *qui incerti esse videntur*. Esso affiora anche nella riflessione giurisprudenziale, in testi la cui genuinità è tuttavia discussa: v. p. es. D. 17.1.54 pr., Pap. 27 *quaest.*, su cui, tra gli autori più recenti, D.A. CENTOLA, *Le sofferenze morali* cit., 167 ss., e P. ZILLOTTO, *Sulla non patrimonialità del danno e dell'interesse nel diritto romano*, Alessandria 2012, 31 ss., 44 ss.

na<sup>11</sup>, il limite imposto era arbitrario. In base al precetto giustiniano, per tutti i contratti il risarcimento non avrebbe mai potuto superare il doppio del danno ricevuto: un calcolo semplice, ma drastico e puramente meccanico. Da notare, inoltre, la palmare contraddizione in cui in tal modo cadeva l'imperatore, affermando che il danno si generava dalla *res vera*, senza poi precisare come si potesse giungere alla verità in assenza di una valutazione approfondita. È però agevole constatare come questo giudizio partigiano potesse essere utile al fine di ottenere l'adesione ideologica dei sudditi alla statuizione imperiale.

Analogo procedimento argomentativo caratterizza il contenuto di una costituzione di Costantino, riportata nel codice giustiniano e in parte nel Teodosiano<sup>12</sup>, relativa all'amministrazione del patrimonio dei minori da parte di tutori e curatori. Il *principium* si apre con un'affermazione perentoria, in aspra critica della disciplina esistente, denunciando gli effetti negativi della legge che si vuole abolire.

C. 5.37.22 pr.: Imp. Constantinus A. ad populum. Lex, quae tutores curatoresque necessitate adstrinxit, ut aurum argentum gemmas vestes ceteraque mobilia pretiosa, urbana etiam mancipia, domos balnea horrea atque omnia intra civitates venderent omniaque ad nummos redigerent praeter praedia et mancipia rustica, multum minorum utilitati adversa est.

Probabilmente la norma oggetto di biasimo da parte di Costantino era una *oratio Severi*, che nel 195 aveva proibito l'alienazione e il pignoramento dei *praedia rustica vel suburbana* di proprietà del pupillo<sup>13</sup>. Possiamo immaginare che, stante il divieto introdotto da Settimio Severo, in alcuni casi i tutori e i curatori a corto di liquidità si fossero trovati nella condizione di vendere i restanti beni pupillari per far fronte alle esigenze di sostentamento dei loro protetti: appunto oro, argento, preziosi, vesti e altri *mobilia pretiosa*, e poi schiavi, case, bagni, granai e tutti gli altri beni siti *intra civitates*, come tali non rientranti nei

<sup>11</sup> Cfr. S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, II, Roma 1928, 167: «Tutta la disposizione si presenta illogica, perché è illogico, riconosciuto giusto il dovere di risarcire, mettere limiti artificiali al suo ammontare»; v. anche V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1968, 390, che la definisce addirittura «balorda».

<sup>12</sup> In CTh. 3.30.3 (a. 326).

<sup>13</sup> Sulla quale v. ora P. CAPONE, *La gestione dei beni pupillari nella disciplina di un'oratio Severi*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 12, 2019, 1 ss.

*praedia rustica vel suburbana*. Era tuttavia possibile, se non probabile, che un'attività del genere, nelle mani di tutori senza scrupoli, portasse a illeciti di natura patrimoniale, con appropriazione indebita di beni di proprietà del pupillo. L'estensione del divieto ai *praedia urbana* doveva dunque essere dettata dall'intento di evitare malversazioni da parte dei gestori di questi patrimoni: perciò la disciplina introdotta prevedeva la possibilità di alienare i beni appartenenti al minore unicamente qualora fosse risultato necessario nell'interesse di costui, in base ad un'indagine giudiziaria corredata da prove e sfociante in una *interpositio decreti* del giudice, *ut fraudi locus non sit*<sup>14</sup>.

Qui interessa porre in rilievo la vigorosa forma espressiva con cui Costantino procedeva ad estendere il divieto: per usare una terminologia cara a Lausberg, potremmo rappresentarla (con qualche libertà) come un 'discorso di consumo' introdotto dall'arbitro della situazione – nel nostro caso il legislatore – finalizzato a innovare sul tessuto normativo esistente mediante un'opinione, la cui forza doveva essere avvalorata dall'essere compresa e accettata dal popolo. La frase con cui termina il *principium* esprime con chiarezza il principio 'valoriale' che l'imperatore intendeva condividere con i suoi sudditi, ossia il netto giudizio di disapprovazione circa il contenuto della legge in vigore: *multum minorum utilitati adversa est*.

Anche nel terzo paragrafo del medesimo testo si avverte lo sforzo di giustificare l'estensione del divieto di vendita dei beni di proprietà del pupillo, ma con l'attenzione puntata ora sulla *domus* paterna.

C. 5.37.22.3: Nec vero domum vendere liceat, in qua defecit pater, minor crevit, in qua maiorum imagines aut videre fixas aut revulsas non videre satis est lugubre. Ergo et domus et cetera omnia immobilia in patrimonio minorum permaneant, nullumque aedificii genus, quod integrum hereditas dabit, collapsum tutoris fraude deperat. [...]. D. id. Mart. Sirmi Constantino A. VII et Constantio C. cons. (a. 326).

<sup>14</sup> C. 5.37.22.1: *Praecipimus itaque, ut haec omnia nulli tutorum curatorumve liceat vendere, nisi hac forte necessitate et lege, qua rusticum praedium atque mancipium vendere vel pignorare vel in dotem dare in praeteritum licebat, scilicet per inquisitionem iudicis, probationem causae, interpositionem decreti, ut fraudi locus non sit*. Per l'analisi del testo rinvio a A. LOVATO, *Su di una 'misteriosa' lex in CI. 5.37.22 pr.*, in *AARC*, 8, Napoli 1990, 535 ss. Interessanti considerazioni di ordine giuridico-economico in A. TORRENT, *Actividad bancaria e inflación en época diocleciana-constantiniana*, in *IURA*, 57, 2008-2009, 87 s.

Allo scopo di ottenere l'effetto della partecipazione emotiva dei destinatari della norma all'innovazione introdotta, si ricorda la triste condizione del minore qualora fosse stata venduta l'abitazione paterna: «lugubre» è l'attributo usato per descrivere la situazione del fanciullo privato non solo della casa familiare – in cui è morto il padre ed egli è cresciuto – ma anche del culto degli antenati, rievocato attraverso le *imagines maiorum* di cui si fa espressa menzione. Un'immagine intrisa di enfasi ma sicuramente efficace.

Di una questione completamente diversa si occupa il testo che stiamo per vedere, anch'esso emanato dalla cancelleria costantiniana. La strategia argomentativa si snoda partendo dalla descrizione a tinte forti e cupe di una situazione drammatica, quella del soldato morente, per giustificare la tutela giuridica fornita ai militari in guerra. Facilmente esposti al rischio di morte – e in genere ignari di formalità giuridiche – costoro non avrebbero potuto osservare le regole comuni stabilite per la stesura del testamento. Appariva pertanto necessario riconoscere loro piena libertà di testare, esonerandoli dall'osservanza della disciplina ordinaria<sup>15</sup>.

C. 6.21.15 pr.: Imp. Constantinus A. ad populum. Milites in expeditione degentes, si uxores aut filios aut amicos aut commilitones suos, postremo cuiuslibet generis homines amplecti voluerint supremae voluntatis adfectu, quomodo possint ac velint testentur, nec uxorum aut filiorum eorum, cum voluntatem patris reportaverunt, meritum aut libertas dignitasque quaeratur. 1. Proinde sicut iuris rationibus licuit ac semper licebit, si quid in vagina aut in clipeo litteris sanguine suo rutilantibus adnotaverint, aut in pulvere inscripserint gladio sub ipso tempore, quo in proelio vitae sortem derelinquunt, huiusmodi voluntatem stabilem esse oportet. D. III id. Aug. Nicomediae Optato et Paulino cons. (a. 334).

<sup>15</sup> Sull'argomento v., tra gli autori più recenti, A. LOVATO, *Testamentum militis. Sul 'consolidamento' giuridico di un privilegio*, in *Scritti di Storia per Mario Pani*, Bari 2011, 258 ss., nonché O. MARLASCA MARTÍNEZ, *Estudio histórico del testamento militar*, in *Revista general de derecho romano*, 18, 2012. Esistono anche testimonianze di tradizione diretta: per l'analisi di un interessante testo papiraceo contenente un *caput mandatorum* di età traiana relativo al *testamentum militis* v. da ultimo A. LOVATO, *P. Fay 10 (Ulpianus 45 ad edictum) + P. Berol. Inv. P 11533*, in *Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca*, a cura di D. MANTOVANI-S. AMMIRATI, Pavia 2018, 125 ss.

Si trattava di un privilegio risalente, che aveva trovato giustificazione, oltre che nella situazione bellica, nella *nimia imperitia* dei soldati, di cui parlano le fonti giuridiche classiche e che veniva ribadita secoli dopo da Giustiniano<sup>16</sup>. Per primo Giulio Cesare aveva concesso tale facoltà, ma solo in via episodica; in seguito il privilegio si era stabilizzato con gli imperatori Tito, Domiziano, Nerva, infine Traiano.

Costantino interviene a giustificare il libero *testamentum facere* del *miles* con un'immagine impressionante, il sangue che sgorga dalle ferite riportate dal soldato durante il combattimento; sangue con il quale costui, morendo, riesce a scrivere il nome dell'erede prescelto sul fodero della spada oppure sullo scudo, ovvero, ancora, sulla polvere. Colpisce l'enfasi della prosa imperiale, in cui si rievocano le lettere di colore rosso vermiglio impresse prima del sopraggiungere della morte.

Sono esempi di costruzione di una trama argomentativa che non si fonda sul freddo dato normativo. Piuttosto, la cancelleria costantiniana mira a realizzare quella che Chaïm Perelman felicemente definiva – seppure in ambiti e con finalità differenti – una «comunione con l'uditorio»<sup>17</sup>: prescindendo dall'indubbio carattere imperativo, l'imperatore puntava alla condivisione emotiva del precetto, suscitando l'adesione immediata dei destinatari mediante l'impiego di mezzi idonei a provocare una persuasione istintiva. Una strategia presente nella produzione legislativa dell'epoca, ora attraverso l'uso sapiente della metafora, ora con la vivida rievocazione di vicende e personaggi, ovvero con l'esaltazione e propaganda delle virtù imperiali.

Queste testimonianze provano come nel pensiero giuridico romano il rapporto fra legislazione e giurisprudenza, sotto il profilo della 'costruzione' del precetto, non sia riducibile alla contrapposizione fra due differenti modi di concepire il carattere fondamentale di una statuizione giuridica, ossia la sua 'imperatività'.

<sup>16</sup> In I. 2.11 pr., su cui v. per tutti G. LUCHETTI, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano 1996, 222 ss., con ulteriori indicazioni.

<sup>17</sup> Cfr. C. PERELMAN-L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, trad. it. C. SCHICK-M. MAYER, Torino 1989, 55 ss., 172 ss. (ed. orig. *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*, Paris 1958), sul cui pensiero pagine significative, *ex multis*, sono quelle di R. ALEXI, *Teoria dell'argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica*, trad. it. C.M. MAZZONI-V. VARANO, a cura di M. LA TORRE, Milano 1998, 123 ss. (ed. orig. *Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung*, Frankfurt a.M. 1978).

L'affermazione va chiarita. Alle fine degli anni Novanta del secolo scorso, Carlo Augusto Cannata pubblicò uno scritto brevissimo intitolato *Diritto giurisprudenziale e diritto codificato*<sup>18</sup>. Erano solo quattro pagine, ma in esse lo studioso si soffermava su una questione cruciale: l'emersione, nel corso dello svolgimento storico del diritto romano, di un conflitto insanabile fra due idee profondamente diverse di 'precettività' della norma. Il conflitto si radicava, scriveva,

«...fra l'idea di una costruzione legislativa e quella di una costruzione scientifica della regola giuridica: in altre e più generali parole, fra una sua determinazione in forma apodittica, come premessa generale ed astratta situata in assoluto all'inizio del procedimento interpretativo, come struttura che si lascia facilmente convertire in un imperativo, e la cui presenza esclude ogni altra formazione regolare di principi, e invece, dall'altra parte, la regola determinata nella soluzione giusta delle situazioni pratiche, raggiunta nell'analisi del caso [...] per far della soluzione un modello replicabile in altri casi, ma la cui estensione va verificata daccapo ogni volta»<sup>19</sup>.

Al fondamento di queste visioni vi è una nozione ben diversa di certezza del diritto. Alla stabilità e rigidità della regola nella prima prospettiva, che potremmo definire 'legalitaria', in quanto espressione del potere pubblico nell'esercizio del comando, si contrappone, nella seconda ottica, la costante 'messa alla prova' e instabilità della soluzione casistica, formulata dai giuristi nel contesto loro naturale, che era quello del *ius controversum*.

Ora, se è vero che si sintetizzano così due opposte modalità del 'fare diritto' nell'esperienza giuridica romana, è altrettanto innegabile che fra tali prospettive esista qualche interessante punto di contatto, su cui focalizziamo ora l'attenzione con

Nov. Marc. 4 pr.: Impp. Valentinianus et Marcianus AA. Palladio PP. Leges sacratissimae, quae constringunt omnium vitas, intelligenti ab omnibus debent, ut universi praescripto earum manifestius cognito vel inhibita declinent vel permissa sectentur. Si quid vero

<sup>18</sup> C.A. CANNATA, *Diritto giurisprudenziale e diritto codificato*, in *Labeo*, 45, 1999, 240-243.

<sup>19</sup> C.A. CANNATA, *Diritto giurisprudenziale cit.*, 242-243.

in isdem legibus latum fortassis obscurius fuerit, oportet id imperatoria interpretatione patefieri, ut omnis sanctionis removeatur ambiguum et in suam partem iuris dubia derivare litigatorum contentio alterna non possit, negotiorum quoque cognitores ac tribunalium praesides apertam definitionem legum secuti suspensis nutantibusque sententiis inter scita incerta non fluctuent. Plana enim et facilis ad pronuntiandum via patet iudici, quotiens non est illud ambiguum, iuxta quod necesse est iudiciaria. [...]. Dat. prid. non. April. Constantinopoli Aetio et Studio VV.CC. cons. (a. 454).

In questa parte iniziale, riportata anche – con qualche modifica – nel codice giustiniano<sup>20</sup>, si danno disposizioni circa le modalità di interpretazione di una legge oscura. Marciano avocava a sé (com'era naturale, dati i tempi) la facoltà di interpretare la norma: una sorta di 'interpretazione autentica', nell'illusoria convinzione che ciò bastasse a far cessare le controversie giudiziarie. Il fine era di giungere al risultato di una piena e agevole intelligibilità della legge da parte dei possibili fruitori: una utopia spesso inseguita dai detentori del potere lungo i secoli<sup>21</sup>.

Si punti l'attenzione sull'*incipit* del testo: *Leges sacratissimae, quae constringunt omnium vitas*. Dall'inciso sembra emergere la coscienza della costrizione imposta ai sudditi, implicita nel dovere di osservanza del precetto. Ma v'è di più. Si potrebbe interpretare il senso di tale inciso non tanto come un sintomo della consapevolezza in sé (si tratterebbe di una banalità), quanto piuttosto come una scelta strategica del legislatore, tesa ad instillare nelle menti bizantine l'idea che l'imperatore fosse perfettamente conscio di tale costrizione, il che avrebbe potuto sortire un effetto di propaganda in suo favore. Cosicché gli estensori della norma avrebbero piegato un luogo comune diffuso all'epoca (e ricorrente nei secoli), secondo cui l'osservanza di un precetto di legge costituisce

<sup>20</sup> In C. 1.14.9. L'oggetto principale della interessante novella marcianea è rappresentato da specifici divieti matrimoniali posti a carico dei senatori, mentre nell'ultima parte si tratta della legittimazione dei figli naturali *per subsequens matrimonium*. Sui contenuti della norma (oltre che su quelli di NTh. 9) si è soffermato P. GARBARINO, *Aspetti e problemi dell'interpretazione del diritto dopo l'emanazione del Codice Teodosiano (osservazioni su Nov. Theod. 9 e Nov. Marc. 4)*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto. Ricerche dedicate al Prof. F. Gallo*, 1, Napoli 1997, 259 ss.

<sup>21</sup> Sul punto ha scritto pagine magistrali M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 2018<sup>19</sup>, 398 ss.

per i governati un ‘peso’ spesso gravoso, al fine di trasmettere l’idea che di ciò Marciano aveva consapevolezza.

Si può aggiungere, sulla scia di un’osservazione di Lausberg<sup>22</sup>, che individuare un *topos* in un’affermazione presente in un testo – anche giuridico, come nelle testimonianze che stiamo esaminando – non è un elemento irrilevante ai fini della precisa comprensione del testo stesso, specie se si consideri che l’autore può aver inteso rendere ‘finito’ il *topos*, inserendolo nel contesto in cui deve adempiere la sua funzione. Tale meccanismo appare impiegato da Giustiniano in:

C. 1.17.2.18 Iust. = *Const. Tanta* 18: Sed quia divinae quidem res perfectissimae sunt, humani vero iuris condicio semper in infinitum decurrit et nihil est in ea, quod stare perpetuo possit (multas etenim formas edere natura novas deproperat), non desperamus quaedam postea emergi negotia, quae adhuc legum laqueis non sunt innodata. si quid igitur tale contigerit, Augustum imploretur remedium, quia ideo imperialem fortunam rebus humanis deus praeposuit, ut possit omnia quae noviter contingunt et emendare et componere et modis et regulis competentibus tradere. [...].

Qui il *topos* è rappresentato da un’idea dal sapore vagamente filosofico: a differenza dalle cose divine, che sono «perfettissime», la condizione del ‘diritto umano’ scorre sempre all’infinito e non c’è nulla che possa resistere in perpetuo (*humani iuris condicio semper in infinitum decurrit et nihil est in ea quod stare perpetuo possit*)<sup>23</sup>.

Come osserva Maria Campolunghi<sup>24</sup>, l’immagine dell’incessante mutamento del diritto che apre il paragrafo – e dal quale traspare la consapevolezza della storicità del diritto – suggestiona ancora oggi. Un punto è particolarmente interessante. Qualora fossero emersi affari non ancora «...annodati per mezzo dei laccioli della legge» (*quae adhuc*

<sup>22</sup> H. LAUSBERG, *Elementi di retorica* cit., 59.

<sup>23</sup> Del testo si è occupato di recente, con riguardo al problema della successione temporale delle norme nell’ottica bizantina, e più in particolare alla facoltà di interpretare la legge – riservata esclusivamente all’imperatore – F.J. ANDRÉS SANTOS, *Lex posterior derogat legi priori? Consideraciones en torno al valor del tiempo en las leyes bizantinas*, in *Revista general de derecho romano*, 33, 2019, spec. 13 s. e ntt. 56-57. Su quest’ultimo profilo v. anche A. LOVATO, *Del buon uso del diritto romano*, Napoli 2012, 69.

<sup>24</sup> M. CAMPOLUNGI, *Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e in Giustiniano*, II.2, Perugia 2007, 205.



*legum laqueis non sunt innodata*), sarebbe stato necessario implorare l'*augustum remedium, ut possit omnia quae noviter contingunt et emendare et componere et modis et regulis competentibus tradere*. In tal caso, dunque, l'imperatore avrebbe provveduto a fissare e trasmettere modalità e regole adeguate a disciplinare le nuove situazioni.

«Si tratta di un'ovvia conseguenza della concezione assolutistica del potere imperiale, inteso come derivante da Dio, in base alla quale il potere normativo è riservato unicamente all'imperatore», scrive giustamente Paolo Garbarino<sup>25</sup>. In più, appare interessante il modo in cui si perviene a statuire tale riserva. Dall'alto della sua carica suprema, considerata emanazione diretta della volontà divina, Giustiniano non avrebbe avuto affatto bisogno di argomentare per giustificare la sua competenza esclusiva in campo legislativo. Invece lo fa partendo da un *locus communis*, la contrapposizione fra 'perfezione' ed 'eternità' delle *res divinae*, da un lato, e fugacità e perfettibilità delle cose umane dall'altro. Da tale premessa, derivante dalla fusione fra dogma di fede e conoscenza del mondo fenomenico, l'imperatore fa discendere la ragione del suo potere esclusivo di intervento, quale conseguenza 'naturale' della suprema carica rivestita; un effetto imposto dalla 'natura delle cose', perché – scrive Gian Gualberto Archi – la *condicio iuris* che *in infinitum decurrit* è «la vita stessa degli uomini, che abbisognano di nuove forme, cioè di nuovi negozi»; tuttavia, a dare la misura giuridica, il *modus*, a questa nuova realtà non poteva che essere l'imperatore, «preposto da Dio alle fortune umane»<sup>26</sup>.

Giustiniano si presentava così dinanzi ai sudditi del mondo bizantino quale unico e insostituibile garante dell'equilibrio fra le due sfere, quella divina e quella umana, pur nella presa di posizione su una questione pratica. Attraverso un incrocio sottile fra considerazioni filosofeggianti e problemi concreti di ordine giuridico-economico, la cancelleria esprimeva e trasmetteva una lucida rappresentazione del potere imperiale in un suo aspetto nevralgico. S'instaurava in tal modo un nesso importante tra retorica e diritto, che di volta in volta poteva servire per gli scopi più vari, come esaltare la figura dell'imperatore propagandandone le virtù, o giustificare agli occhi dei sudditi il contenuto di comandi e sanzioni. In buona sostanza, i redattori delle leggi dovevano

<sup>25</sup> P. GARBARINO, 'Sistema' e compilazione giustiniana, in *AUPA*, 63, 2020, 177.

<sup>26</sup> G.G. ARCHI, *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970, 144.

conoscere l'arte retorica non solo quale fenomeno culturale o esercitazione dialettica, ma in chiave applicativa nella stesura delle leggi. E per farlo occorre conoscere e saper utilizzare la complessa arte dell'*ornatus*, con il suo armamentario fatto di metafore, tropi, traslati.

Ovviamente non è possibile pensare ad una sorta di 'dialogo' tra imperatori e sudditi nella sfera della produzione giuridica. Si può ammettere però che una delle finalità perseguite dal legislatore fosse quella di trasmettere ai fruitori una volontà legislativa chiara e persuasiva. Nel testo che stiamo per vedere tale risultato lo si ottiene mediante una breve, ma significativa aggiunta. Si tratta del luogo delle Istituzioni giustiniane in cui si ricalca la nota tricotomia gaiana (Gai 1.8) riveniente dalla *summa divisio* del diritto in *personae, res, actiones*<sup>27</sup>:

I. 1.2.12: Omne autem ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones. Ac prius de personis videamus. Nam parum est ius nosse, si personae, quarum causa statutum est, ignorentur.

La frase di apertura è pressoché identica nei rispettivi contesti. In quello giustiniano, tuttavia, compare un'interessante integrazione: *Nam parum est ius nosse si personae, quarum causa statutum est, ignorentur*. Con essa i commissari, cominciando a prendere in esame la prima branca dell'*omne ius*, aggiungono – a conferma della tripartizione ereditata da Gaio – che ogni conoscenza giuridica è insufficiente qualora si trascurino le persone<sup>28</sup>, in ragione delle quali il *ius* è determinato. Seguendo Lausberg<sup>29</sup>, potrebbe dirsi che si trattava di un *locus communis* avente la pretesa di valere come 'principio' derivante dalla conoscenza del mondo, ossia una *sententia* introdotta nel ragionamento con l'intento di argomentare e/o giustificare quanto precede: l'*epiphònema*.

Dietro le copiose enunciazioni normative del legislatore tardo-im-

<sup>27</sup> Sulle connessioni fra i due testi, e più in generale sulla tripartizione, v. per tutti S. TAFARO, *Centralità dell'uomo (persona)*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, 8, Milano 2007, 97 ss., e A. GUZMÁN BRITO, *La tripartición del omne ius en personae res actiones y la doctrina retórica de las circumstantiae*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di L. Labruna*, 4, Napoli 2007, 2429 ss.

<sup>28</sup> Nella cui nozione, secondo la prospettiva dei compilatori, dovevano rientrare anche i *concepti*: cfr. A. PALMA, *Il nascituro come problema 'continuo' nella storia del diritto*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 7, 2014, 10.

<sup>29</sup> Cfr. H. LAUSBERG, *Elementi di retorica* cit., 219 ss., spec. 221.

periale vi sono, com'è ovvio, contesti e scenari culturali, problemi e interessi profondamente diversi non solo da epoca ad epoca, ma anche da luogo a luogo: basti pensare ai divari esistenti di ordine economico, politico, sociale, militare fra territori orientali e occidentali, che si riflettono sul *modus operandi* delle due cancellerie, con una diversità di 'stili' e di linguaggi nell'ambito della produzione normativa. Sotto tale profilo è di somma importanza l'analisi del linguaggio giuridico<sup>30</sup>, specie se s'indaghi su taluni fenomeni di metamorfosi linguistica, che danno luogo alla formazione di parole nuove o alla torsione di significato di quelle esistenti: basti pensare al rinnovato valore concettuale che assumono termini come *iustitia*, *veritas*, *auctoritas*, *potestas*. Le costituzioni si allontanano dallo stile dei giuristi classici e dai registri linguistici tradizionali, facendo uso di linguaggi basati su codici comunicativi nuovi, che a volte nascondono, come si è detto, intenti demagogici di persuasione. Anche il linguaggio iconografico serve allo scopo, potendosi rivelare un ottimo strumento di propaganda al servizio del governo imperiale. Qui entra in gioco l'uso della retorica. Sarebbe errato considerarla quale fenomeno avulso dalla costruzione del testo giuridico, valutandola semplicemente un orpello esterno alla struttura impositiva della statuizione. In questa prospettiva di ricerca è essenziale lo studio della topica come scelta degli argomenti.

In altre parole, se è vero che in epoca tarda i procedimenti formali di stesura della norma obbedivano al principio per cui la volontà dell'imperatore era 'legge' comunque fosse espressa, ciò non escludeva (almeno in taluni casi) la ricerca del consenso: poteva rivelarsi vantaggioso sostenere l'imperatività della norma con il supporto della sua ragionevolezza o 'persuasività' intrinseca, a costo di provocare mutamenti linguistici nell'accezione di un termine o di un'espressione.

A riprova di quest'ultima affermazione giova accennare ad un testo di età diocleziana in tema di protezione dei beni dei pupilli (un tema che ritorna), in cui si disponeva l'invalidità della vendita dei fondi rustici o suburbani, precisando gli effetti giuridici che ne sarebbero derivati qualora fosse mancata l'autorizzazione del *praeses provinciae* competente per territorio.

<sup>30</sup> Cfr. per tutti R. ORESTANO, *Diritto. Incontri e scontri*, Bologna 1981, 263 ss., 345, il quale sottolineava come i problemi del linguaggio rivestissero un posto primario nella scienza del diritto: lo ricorda M. CAMPOLUNGHU, *Intervento*, in *Quaderni di lavoro ARC*, 16 cit., 12 s. e nt. 1.

C. 5.71.16 pr.: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Eutychiae. Si praedium rusticum vel suburbanum, quod ab urbanis non loco sed qualitate secernitur, in pupillari aetate constituta tutore auctore vel adulta sine decreto praesidis provinciae in qua situm est venumdedisti, secundum sententiam senatus consulti dominium eius sive ius a te discedere non potuit, sed vindictionem eius et fructuum, vel his non existentibus conditionem competere constitit. [...]. S. VI id. April. Anchialo CC. cons. (a. 294).

Più che sull'intero contenuto della disposizione, interessa qui soffermarsi sull'inciso *quod ab urbanis non loco, sed qualitate secernitur*, con cui la cancelleria diocleziana, riferendosi al solo *praedium suburbanum*, lo distingueva dall'*urbanum* non per l'ubicazione ma per la qualità.

Lungi dal riportare una mera esplicazione terminologica, tale proposizione relativa (e attributiva) conteneva un precetto che veniva a mutare la configurazione giuridica dei *praedia suburbana*, da intendersi non più come i fondi siti nei sobborghi delle città (cioè in periferia, secondo l'accezione fino ad allora comune dell'aggettivo)<sup>31</sup>, bensì come *praedia* qualitativamente diversi dagli *urbana*. In altre parole, e in base all'inciso, la distinzione concettuale fra le tre categorie di *praedia* – ossia *urbana*, *suburbana* e *rustica* – non avrebbe dovuto essere in senso territoriale (immobili siti in città, in periferia e in campagna) ma funzionale. E sotto questo profilo, mentre è agevole comprendere la differenza fra *praedia urbana* e *rustica* in base alla loro «natura», ossia alla *qualitas* – i primi come immobili ad uso abitativo, i secondi come terreni destinati alla produzione agricola – lo è meno il cercare di individuare con esattezza il significato di *praedia suburbana*, una volta sottratto all'espressione l'aggancio concettuale con 'il luogo', cioè con l'ubicazione geografica. Ritengo plausibile supporre che la cancelleria intendesse riferirsi, con tale mutamento, ai terreni siti in città ma non adibiti alla funzione abitativa, da sottoporre perciò anch'essi al perimetro di applicazione della norma: in estrema sintesi, *praedia suburbana* quali fondi collocati in città ma senza essere edificati.

Da quanto precede è possibile desumere, a mio giudizio, due considerazioni. La prima, che il testo appena esaminato riporta non uno

<sup>31</sup> Cfr. P. CAPONE, *La gestione cit.*, 18 ss. e ntt. 34, 35, 37, cui si rinvia per ulteriori indicazioni.

ma due precetti giuridici: a quello esplicito, relativo all'invalidità della vendita disposta nella situazione descritta, si aggiunge quasi surrettiziamente un altro, che implica la ridefinizione concettuale dell'espressione *praedium suburbanum* per mezzo di un'operazione impositiva, occultata dalla parvenza di una semplice proposizione relativa. La seconda, che in quest'ultima statuizione l'assenza di argomentazione è solo apparente: se la *ratio* ispiratrice della norma era la tutela del pupillo negli atti di disposizione su specifici beni appartenenti al suo patrimonio, su tale fondamento 'valoriale' era pure possibile giustificare la torsione praticata sull'accezione di *praedia suburbana*, includendo nella previsione dell'invalidità dell'atto anche i fondi non edificati, ma siti all'interno di una città. Una metamorfosi di significato, effetto di una imposizione normativa condivisibile in base alla premessa che reggeva la logica del precetto<sup>32</sup>.

È possibile affermare che in epoca tarda la retorica non si limitò ad alimentare il pensiero letterario, ma investì l'ambito della produzione giuridica. Anche i *quaestores* addetti alla stesura delle leggi erano spesso muniti di una formazione basata su moduli classici di apprendimento, in cui la retorica doveva costituire una parte importante. Esistono interessanti studi sullo stile e il linguaggio delle cancellerie imperiali, sia di Oriente che di Occidente<sup>33</sup>.

In conclusione, quello delle strategie argomentative che affiorano dall'analisi della legislazione tarda appare un terreno fertile d'indagine, oggi in gran parte ancora da arare. Ogni ricerca dovrà considerare unitariamente vari aspetti: il linguaggio, i percorsi argomentativi, la struttura del discorso giuridico, da indagare a fondo – dalle premesse alle conclusioni – fino alla statuizione finale. Si potrà talvolta percepire come la logica che anima alcune norme imperiali non sia poi così distante da quella riconoscibile nell'interpretazione giurisprudenziale classi-

<sup>32</sup> Sulla manipolazione del linguaggio (anche) giuridico da parte del potere politico sono significative le riflessioni di U. SCARPELLI, *L'etica* cit., 193 ss., fondate sull'istruttivo dialogo – tratto da un racconto di Lewis Carrol – tra Alice e Humpty Dumpty. Più in generale, di recente si è soffermato sulle interferenze fra lingua e diritto D. MANTOVANI, *Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra sociolinguistica e pragmatica*, in *Studi in onore di R. Martini*, II, Milano 2009, 673 ss. Cfr. anche i saggi pubblicati in AA.VV., *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari. Atti IULM 2006*, a cura di G. GARZONE-F. SANTULLI, Milano 2008.

<sup>33</sup> Mi limito a ricordare l'acuta indagine di G. VIDÉN, *The Roman Chancery Tradition: Studies in the Language of Codex Theodosianus and Cassiodorus' Variæ*, Göteborg 1984.

ca, in quanto il precetto non si presenta sempre nella veste di una verità imposta dall'alto, ma risulta composto da premesse, idee e valutazioni che andavano condivise con i sudditi del tempo bizantino. In questo senso (indubbiamente circoscritto) si attenua il divario tra le due visioni differenti nel modo di 'fare diritto', alle quali si è accennato parlando della posizione di Cannata.

#### SINTESI

Questo saggio intende analizzare interessanti aspetti relativi alla stesura delle norme imperiali in epoca tarda, con riferimento specifico a talune strategie argomentative, in cui è possibile verificare l'impiego di mezzi retorici.

#### PAROLE CHIAVE

Normativa imperiale – Argomentazione giuridica – Retorica.

#### ABSTRACT

This essay means to analyze interesting aspects of the drafting of imperial norms in late Roman Empire, with specific regard to some argumentative strategies, in which it is possible to see the use of rhetorical means.

#### KEYWORDS

Imperial Legislation – Legal Argument – Rhetoric.

## Indice generale

ANDREA LOVATO, <i>Strategie argomentative in testi giuridici di epoca tarda</i>	7
JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Caratteri enunciativi della legge tardoimperiale e suoi precedenti</i>	25
DARIO MANTOVANI, <i>Presenze della giurisprudenza classica nella tarda antichità: il progetto REDHIS</i>	49
SALVATORE PULIATTI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (I)</i>	75
LUIGI PELLECCHI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (II)</i>	95
PAOLA BIAVASCHI, <i>Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini</i>	155
GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO, <i>Disposizioni imperiali ed istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio</i>	179
ARRIGO DIEGO MANFREDINI, <i>Serena: storia e contro-storia di una morte violenta. Per una rilettura di Zosimo 5.38</i>	209
EMILIO CAROLI, <i>La definizione del patrimonio imperiale nel linguaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata principis</i>	237
PAOLO COSTA, <i>La città malata. Continuità e discontinuità di un topos classico nella legislazione tardoantica</i>	249
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, <i>Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico</i>	283
SIMONA TAROZZI, <i>Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto</i>	303
LUCIANO MINIERI, <i>Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazione imperiale nel Tardoantico</i>	323
SANTO TOSCANO, <i>Sul linguaggio della repressione penale nel diritto tardoantico</i>	339

NOEL LENSKI, <i>Law and Language in the Roman and Germanic Traditions – A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of Iniuria in Visigothic Law</i>	355
LIETTA DE SALVO, <i>Riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino</i>	429
MARIATERESA CARBONE, <i>Criminis per aetatem capax sit. Osservazioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.</i>	451
FRANCESCA REDUZZI, <i>Principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle Novelle di Antemio</i>	467
CARLO LANZA, <i>Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi di paternità cristiana</i>	489
LUCIA DI CINTIO, <i>Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum</i>	497
LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico</i>	523
FRANCESCO LUCREZI, <i>Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De juris prudentia di Gianvincenzo Gravina</i>	547
VICTOR CRESCENZI, <i>Continuità e discontinuità tra mondo classico e età tardoantica: il contraddittorio</i>	563
FRANCESCA GALGANO, <i>Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro siro-romano</i>	593
FEDERICO PERGAMI, <i>La tecnica normativa e il linguaggio della cancelleria imperiale nel Codice Teodosiano</i>	609
LEO PEPPE, <i>Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodositheana in prospettiva giusromanistica</i>	627
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, <i>Alle origini della salvezza cristiana: il principio di uguaglianza nella lettera ai Galati di San Paolo</i>	657
<i>Atti</i>	661
<i>Materiali</i>	679
<i>Quaderni di lavoro</i>	681



Questo volume è stato stampato  
a Città di Castello (PG)  
nel mese di Maggio 2023

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia  
Tel. 075 4651075  
[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)  
[www.alienoeditrice.net](http://www.alienoeditrice.net)